

ADEGUAMENTO E-COMMERCE

Viene considerata “**pratica commerciale ingannevole**” la casistica in cui:

- il commerciante fornisce l'accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti **senza indicare se e in che modo garantisce** che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno acquistato o utilizzato il prodotto;
- il commerciante fornisca **risultati di ricerca** in risposta a una ricerca online del consumatore senza che sia **chiaramente indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario** a pagamento **per ottenere una classificazione migliore** dei prodotti all'interno di tali risultati.

Obbligo sul *mercato online* di fornire ai consumatori **informazioni chiare e accessibili** su:

- **Modalità di classificazione dei prodotti** che vengono presentati al consumatore come risultato della sua ricerca *online*.
- **Parametri che determinano la classificazione** dei prodotti rispetto ad altri parametri.

CLAUSOLE VESSATORIE

Tutte le clausole vessatorie presenti nella contrattualistica online sono **NULLE**.

Il nuovo Codice del Consumo introduce una sanzione per i venditori che applicano clausole vessatorie prevedendo un'**AMMENDA MASSIMA DEL 4% DEL FATTURATO ANNUO**.

F.A.Q. DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono pubblicate le risposte alle domande più frequenti sul nuovo Codice del Consumo

<https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/annunci-di-riduzione-di-prezzo-domande-frequenti-faq>

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL SITO DI FEDERAZIONE MODA ITALIA

Sul sito di Federazione Moda Italia-Confcommercio sono pubblicati tutti gli approfondimenti sul D.Lgs. n. 26/2023 che recepisce a Direttiva UE Omnibus 2161/2019

<https://www.federazionemodaItalia.it/nuovo-codice-del-consumo-cosa-cambia-per-saldi-promozioni-outlet-black-friday-liquidazioni-e-commerce/>



DAL 1° LUGLIO 2023



RIFERIMENTI NORMATIVI

Il D.Lgs. n. 26 del 7 marzo 2023 aggiorna, integrandolo, il Codice del Consumo.

Introduce importanti regolamentazioni su:

- Sconti Promozioni Saldi Liquidazioni (annunci di riduzione dei prezzi)
- Pratiche commerciali sleali
- Adeguamento e-commerce, servizi digitali, Ricerche online, Recensioni online
- Rafforzamento delle sanzioni
- Clausole vessatorie

Riguarda, in particolare:

- Piattaforme e siti di e-commerce
- Punti vendita fisici
- Outlet

Non riguarda:

- I prodotti agricoli
- Gli alimentari deperibili
- I prezzi di lancio
- Le vendite sottocosto

QUANDO ENTRA IN VIGORE

Il D.Lgs 26/2023 è entrato in vigore lo scorso 2 aprile; solo per gli annunci di riduzione del prezzo (sconti) in vigore dal **1° LUGLIO 2023**.

OBIETTIVO

L'obiettivo è di porre un freno alle incontrollate politiche di sconto.

COME ANNUNCIARE LA RIDUZIONE DEI PREZZI

L'annuncio di riduzione del prezzo da parte di un venditore deve indicare

IL PREZZO PRECEDENTE, che è:

- IL PREZZO PIÙ BASSO
- APPLICATO ALLA GENERALITÀ DEI CONSUMATORI
- NEI 30 GIORNI PRECEDENTI

RIDUZIONE DEL PREZZO

Quando la **RIDUZIONE DI PREZZO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE** durante una **medesima campagna di vendita senza interruzioni**, come avviene nei saldi e nelle liquidazioni:

- Il **PREZZO PRECEDENTE** è quello che si applica alla prima riduzione di prezzo
- Per le **RIDUZIONI SUCCESSIVE**, il **PREZZO PRECEDENTE** è il **PREZZO ORIGINARIO** di partenza della campagna di vendita.

E quindi?

Il prezzo precedente è il PREZZO riferito ai 30 giorni antecedenti L'AVVIO DEI SALDI e sarà quello di partenza per tutta la durata delle vendite in saldi

Art. 17 bis «ANNUNCI DI RIDUZIONE DI PREZZO» - QUALCHE ESEMPIO

ATTENZIONE

PREZZO INIZIALE	CARTELLINO INIZIO SALDI	CARTELLINO DOPO 15 GIORNI DI SALDI	CARTELLINO DOPO 40 GIORNI DI SALDI
PREZZO € 100,00	SALDI sconto 20 % da € 100,00 a € 80,00	SALDI sconto 30 % da € 100,00 a € 70,00	SALDI sconto 50 % da € 100,00 a € 50,00

FEDERAZIONE CONSUMATORI ITALIA

IMPATTO SULLE IMPRESE

- Adeguamento gestionali
- Adeguamento schede prodotto
- Aggiornamento documentazione contrattuale e informativa per e-commerce
- Operatività in store: cartellini e gestione sconti (su prezzo applicato alla generalità dei consumatori negli ultimi 30 giorni antecedenti l'annuncio di riduzione del prezzo)

SANZIONI

In caso di violazioni **sull'ANNUNCIO DI RIDUZIONE DEL PREZZO** si applica la **SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA** (da euro 516,00 a euro 3.098,00).

La sanzione terrà conto di natura, gravità, entità e durata ed altri eventuali fattori aggravanti o attenuanti.

All'interno del Codice del Consumo è prevista una nuova **AZIONE** considerata **ingannevole**: viene **sanzionata** qualsiasi **iniziativa di marketing** volta a far apparire, senza esserlo nella realtà, una merce venduta in Italia come identica ad un'altra venduta in un altro stato UE (ad esempio in caso di composizione fibrosa diversa).

Per quanto riguarda le **PRATICHE COMMERCIALI SLEALI** le sanzioni vanno da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10 milioni di euro.